

Torino, lì 13 ottobre 2016

**Circolare n. 3/2016**

**Oggetto: nuovi obblighi per i voucher.**

Gentile Cliente,

in data 8 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 185/2016, che tra le altre modifiche interviene in modo sostanziale sui voucher.

A decorrere da sabato 8 ottobre, infatti, gli imprenditori ed i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare, con un anticipo non inferiore ai 60 minuti dall'inizio della prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In attesa che il Ministero del Lavoro renda noti i recapiti per effettuare tali comunicazioni, in via precauzionale occorre rispettare quanto riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, nella quale si specifica di utilizzare i canali attualmente in uso per il lavoro intermittente o a chiamata, ovvero:

- sms al numero 339-9942256;
- e-mail all'indirizzo [intermittenti@pec.lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it).

La comunicazione ha contenuti vincolati, deve infatti indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora d'inizio e di fine della prestazione. La norma non specifica alcun obbligo di comunicare i dati del datore di lavoro, tuttavia, a nostro avviso, è preferibile indicare quantomeno la ragione sociale del committente nel testo dell'e-mail o dell'sms.

Come ulteriore precauzione, stante la momentanea carenza di disposizioni specifiche, tale comunicazione preventiva deve ritenersi aggiuntiva a quella ordinaria fatta telematicamente all'INPS mediante la procedura per il lavoro accessorio.

La nuova comunicazione ha lo scopo di rendere completamente tracciabili i voucher, in quanto indicando l'orario d'inizio e di fine prestazione per ciascuna giornata, considerando che il voucher da euro 10,00 lordi è il minimo per un'ora di lavoro, all'organo ispettivo sarà sufficiente incrociare i dati relativi all'importo percepito dal lavoratore e l'orario dichiarato per verificare la correttezza del rapporto.

Per chi non rispetta l'obbligo di comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 2.400,00 per ciascun lavoratore. Tale sanzione è da intendersi sovrapposta alla maxi sanzione per lavoro sommerso, già applicabile in precedenza, che verrebbe comminata qualora, in sede di accesso ispettivo, il prestatore fosse sorpreso a lavorare senza che sia stata inviata la comunicazione preventiva obbligatoria.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e delucidazioni.

Cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto